



Misure urgenti per la crescita del Paese – Progetto di riconversione e riqualificazione industriale del Sistema del lavoro di Rieti
(art. 1 co. 3 lett. f del DM 31/01/2013)

***Contributo a fondo perduto per la promozione
di Programmi di investimento, di ricerca e innovazione tecnologica finalizzata
delle Micro, Piccole e Medie Imprese ed alla creazione di Start-up***

Sommario

Articolo 1 – Riferimenti normativi	2
Articolo 2 – Obiettivi, finalità e contenuti dell’Avviso	2
Articolo 3 – Dotazione finanziaria	3
Articolo 4 – Definizioni	3
Articolo 5 – Destinatari e requisiti di ammissibilità	7
Articolo 6 – Settori ammissibili e condizioni di ammissibilità	9
Articolo 7 – Programmi di Investimento	9
Articolo 8 – Natura e misura dell’agevolazione	10
Articolo 9 – Spese Ammissibili	11
Articolo 10 – Cumulo delle agevolazioni	13
Articolo 11 – Disposizioni generali relative alle spese ammissibili	14
Articolo 12 – Modalità di presentazione della Domanda	15
Articolo 13 – Procedura di selezione e valutazione delle Domande e concessione dell’agevolazione	17
Articolo 14 – Criteri di valutazione e formazione della graduatoria	17
Articolo 15 – Modalità di realizzazione del Programma di investimento	19
Articolo 16 – Erogazione dell’agevolazione	19
Articolo 17 – Decadenza e recupero del contributo.	21
Articolo 18 – Controllo e monitoraggio	22
Articolo 19 – Diritto di accesso, informativa ai sensi della Legge 241/90, trasparenza e trattamento dei dati personali	22

Articolo 1 – Riferimenti normativi

I. Il presente Avviso è disposto in attuazione:

- a. dell'art. 27 del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012 il quale stabilisce che il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, l'attrazione di nuovi investimenti nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, adotta Progetti di riconversione e riqualificazione industriale a seguito di istanza di riconoscimento della Regione interessata, e riguardanti specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale;
- b. della Deliberazione di Giunta Regionale n. 154 del 1° aprile 2014, pubblicata sul B.U.R.L. n. 29 del 10 aprile 2014, recante Attuazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 gennaio 2013 "Attuazione dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese»". Presentazione della "Proposta di massima dei contenuti del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale Sistema Locale del Lavoro di Rieti (Art. 1, co3, lett. f) del DM 31.01.2013) finalizzata alla sottoscrizione di apposito accordo di programma";
- c. della Deliberazione di Giunta Regionale n. 885 del 16 dicembre 2014, pubblicata sul B.U.R.L. n. 104 del 30 dicembre 2014, che ha approvato lo schema di Accordo di programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Lazio ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese»" concernente progetto di riconversione e riqualificazione industriale del Sistema Locale del Lavoro di Rieti (Art. 1, co3, lett. f) del DM 31.01.2013) ed ha stabilito, tra l'altro, di cofinanziare l'Accordo di Programma stesso attraverso la realizzazione dell'intervento denominato "Promozione di programmi di investimento e di ricerca e innovazione tecnologica finalizzata delle MPMI ed alla creazione di start-up", con uno stanziamento di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni), anche con il supporto di Lazio Innova S.p.A. (di seguito «Lazio Innova»).
- d. della Deliberazione di Giunta Regionale n. 408 del 4 agosto 2015, pubblicata sul B.U.R.L. n. 66 del 18 agosto 2015, successivamente integrata e modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 495 del 25 settembre 2015, pubblicata sul B.U.R.L. n. • del •, che hanno delineato le modalità di attuazione (le «Linee Guida») attraverso due linee di intervento, la prima denominata "contributo a fondo perduto per la promozione di programmi di investimento e di ricerca e innovazione tecnologica finalizzata alle MPMI ed alla creazione di start-up" con una dotazione di Euro 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila) e la seconda denominata "Voucher per l'accesso alla garanzia" con una dotazione di Euro 500.000,00 (cinquecentomila), disponendo altresì che, decorsi 12 mesi, le risorse eventualmente inutilizzate possano essere rimodulate a beneficio dell'intervento che, fra i due, presenti richieste ammissibili ma non finanziabili sulla base delle risorse inizialmente destinate.

Articolo 2 – Obiettivi, finalità e contenuti dell'Avviso

1. La Regione Lazio, attraverso il presente Avviso, sostiene Programmi di Investimento, Ricerca e Innovazione Tecnologica Finalizzata delle Micro, Piccole, Medie Imprese (MPMI) e la creazione di Start-up, secondo quanto previsto nell'Accordo di Programma, nell'ambito del progetto di riconversione e riqualificazione industriale del Sistema Locale del Lavoro di Rieti (SLL Rieti).
2. L'Avviso, in attuazione delle Linee Guida, definisce i soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione, la forma e la misura dell'agevolazione, le caratteristiche dei Programmi di Investimento e delle spese ammissibili, le procedure di accesso e di concessione dell'agevolazione, i criteri di valutazione.

Articolo 3 – Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria del presente Avviso è pari ad Euro 4.500.000,00, di cui Euro 4.225.500,00 disponibili per la compilazione della graduatoria e 274.500,00 per i costi di gestione del fondo, di cui una quota minima di Euro 2.817.000,00 destinati alle imprese dei Settori Prioritari definiti nel successivo art. 6.
2. Decorsi 12 mesi dalla pubblicazione del presente Avviso, Lazio Innova, segnala alla Regione Lazio l'eventuale necessità di rimodulare le risorse eventualmente non utilizzate, a beneficio dell'intervento "Voucher per l'accesso alla garanzia", di cui alla D.G.R. 408/2015, ovvero di rimodulare a beneficio dell'intervento di cui al presente Avviso le risorse eventualmente non utilizzate dall'intervento "Voucher per l'accesso alla garanzia"; in quest'ultimo caso, verrà ridefinita la quota minima destinata alle imprese facenti parte dei Settori Prioritari, secondo la stessa proporzione prevista al comma 1 sulla dotazione finanziaria iniziale. La Regione Lazio adotta apposito provvedimento di rimodulazione delle risorse che è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Articolo 4 – Definizioni

1. I termini indicati, al singolare o al plurale, nel corpo del presente Avviso con la lettera maiuscola vanno intesi in riferimento alle seguenti definizioni:
 - a. **«Accordo di Programma»:** l'Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Lazio ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante: «*Misure urgenti per la crescita del Paese*» concernente il progetto di riconversione e riqualificazione industriale del Sistema Locale del Lavoro di Rieti (SLL Rieti).
 - b. **«Area di Crisi» o «SLL Rieti»:** il Sistema Locale del Lavoro di Rieti di cui fanno parte i seguenti 44 Comuni: Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Ascrea, Belmonte in Sabina, Borbona, Borgo Velino, Cantalice, Casaprota, Castel di Tora, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Cittareale, Colle di Tora, Colli sul Velino, Concerviano, Contigliano, Fiamignano, Frasso Sabino, Greccio, Labro, Longone Sabino, Marcatelli, Micigliano, Monte San Giovanni in Sabina, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Morro Reatino, Orvinio, Paganico Sabino, Petrella Salto, Poggio Bustone, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Posta, Pozzaglia Sabina, Rieti, Rivodutri, Rocca Sinibalda, Scandriglia, Torricella in Sabina, Leonessa Varco Sabino.
 - c. **«Micro, Piccole e Medie Imprese» o «Piccole e Medie imprese» «MPMI» o «PMI» :** Imprese Autonome che soddisfano i criteri di cui all'allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie L 187 del 26 giugno 2014, come definite nel Decreto Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 06.05.2003 (GUCE Serie L 124 del 25 maggio 2003). A tale categoria appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro. All'interno della categoria delle MPMI: si definisce «Microimpresa» un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro; si definisce «Piccola Impresa» un'impresa che non sia una Microimpresa e che occupi meno di 50 persone e realizzi un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro; si definisce quindi «Media Impresa» un'impresa non sia una Piccola Impresa e che occupi meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di Euro e/o il cui totale di bilancio annuo non superi i 43 milioni di Euro. In caso di Imprese non definibili

come Imprese Autonome, il possesso dei requisiti è verificato considerando i dati delle imprese collegate e, pro quota, delle imprese associate entrambe definite nell' Allegato I al RGE.

- d. «**Destinatari**»: le MPMI, anche Start-up, non in forma aggregata, definite dall'art. 5 del presente Avviso.
- e. «**Start-up**»: ai fini del presente Avviso rientrano nella definizione di Start-up ai sensi della DGR 495 del 25 settembre 2015 di modifica delle Linee Guida:
 - le Start-up Innovative, come definite al successivo punto f);
 - le imprese che non ricadono nella definizione di Start-up Innovative, che al momento della presentazione della domanda di contributo risultano costituite da non più di 24 mesi ;
 - le Imprese Costituende, come definite al punto g);
- f. «**Start-up Innovative**»: imprese iscritte nella apposita sezione speciale del registro delle imprese, istituita dall'art.25, comma 8, del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n°179, modificato dalla Legge 17 dicembre n° 221, e ss.mm.ii..
- g. «**Impresa Costituenda**»: impresa non ancora costituita al momento della presentazione della Domanda e rappresentata a tal fine da un Soggetto Promotore che si impegna a costituire l'impresa ed a provvedere all'iscrizione nel registro delle imprese ed a comunicarlo a Lazio innova entro i termini di cui all'art. 13, comma 6.
- h. «**Promotore**»: Persona fisica che presenta Domanda per l'accesso all'agevolazione di una Impresa Costituenda di cui, dopo la costituzione, dovrà risultare titolare o legale rappresentante.
- i. «**Richiedente**»: Destinatario che abbia presentato una Domanda ai sensi dell'art. 12 del presente Avviso; in caso di Imprese Costituende il Promotore è considerato Richiedente.
- j. «**Impresa Beneficiaria**»: Richiedente che risulti ammissibile e finanziabile ai sensi dell'art. 13 del presente Avviso; in caso di Imprese Costituende per Impresa Beneficiaria si intende l'impresa costituita dal Promotore entro i termini di cui allo stesso art. 13.
- k. «**Domanda**»: richiesta di accesso all'agevolazione presentata con le modalità indicate all'art. 12 del presente Avviso.
- l. «**Allegati alla Domanda**»: moduli da allegare alla Domanda con le modalità indicate all'art. 12 del presente Avviso.
- m. «**Dossier di Richiesta**»: comprende la Domanda e gli Allegati alla Domanda formalizzati secondo quanto indicato nell'art. 12 del presente Avviso, nonché ogni altro documento richiesto; a titolo di esempio fanno parte del Dossier le copie richieste del documento del firmatario della Domanda e degli Allegati alla Domanda, opportunamente sottoscritte.
- n. «**Programma di investimento**»: ai fini del presente Avviso si intende per Programma di Investimento un progetto imprenditoriale che si realizza mediante l'acquisizione di beni, servizi ed impiego di risorse umane ad utilità differita (cd. "investimenti materiali o immateriali"), ovvero tramite spese che non rientrano nel normale processo produttivo o di erogazione dei servizi dell'impresa (cd. "spese di funzionamento") e che, pertanto, non avendo certezze di remunerarsi nell'esercizio in cui sono sostenute, non possono, di norma, essere affrontate mediante i flussi di cassa dell'esercizio ma mediante risorse finanziarie precedentemente accumulate, incremento dei mezzi propri, finanziamenti a medio/lungo termine o contributi pubblici.
- o. «**PEC**»: Posta Elettronica Certificata.
- p. «**Atto di Impegno**»: documento predisposto da Lazio Innova a seguito della pubblicazione sul B.U.R.L. degli elenchi di cui all'art. 13 del presente Avviso che deve essere sottoscritto dall'Impresa Beneficiaria entro i termini indicati nello stesso art. 13, pena la decadenza dall'agevolazione.
- q. «**de minimis**» (nel corpo dell'Avviso in corsivo): Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L 352 del 24 dicembre 2013.

- r. **«Regolamento Generale di Esenzione»** o **«RGE»**: Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L 187 del 26.06.2014.
- s. **«Impresa Autonoma»** (ai fini del “*de minimis*”): definita dal Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005.
- t. **«Impresa Unica»** (ai fini del “*de minimis*”): definita all’art. 2, comma 2 del Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013; è l’insieme delle imprese tra le quali esista almeno una delle relazioni seguenti:
- un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
 - un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
 - un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
 - un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima;
 - le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch’esse considerate un’impresa unica.
- u. **«Impresa in Difficoltà»**: definita dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C249 del 31 luglio 2014. Una PMI costituitasi da meno di tre anni non può essere considerata un’impresa in difficoltà, tranne quando soddisfa le condizioni previste al punto 20, lettera c) degli Orientamenti.
- v. **«Disciplina Antiriciclaggio»**: Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
- w. **«Normativa Antimafia»**: Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii.
- x. **«Innovazione di Prodotto»**: Ai fini del presente Avviso, per innovazione di prodotto si intende la produzione di un bene o servizio che è nuovo o significativamente migliorato rispetto alle sue caratteristiche o al suo impiego tradizionale. Ciò include significativi miglioramenti nelle specifiche tecniche, nei componenti e nei materiali, nell’introduzione di componenti software, nel rendere più facile il suo impiego o nell’introduzione di altre caratteristiche funzionali. L’innovazione di prodotto può impiegare nuove conoscenze o tecnologie oppure può essere basata su nuovi impieghi o combinazioni delle conoscenze o delle tecnologie esistenti. Nuovi prodotti sono beni e servizi che differiscono significativamente nelle loro caratteristiche o negli usi tradizionali dagli altri prodotti precedentemente realizzati dall’azienda. E’ da intendersi per innovazione di prodotto anche lo sviluppo di un nuovo utilizzo di un bene o servizio mediante l’apporto di minimi cambiamenti nelle sue specifiche tecniche. L’innovazione di prodotto nei servizi può ricomprendere l’introduzione di significativi miglioramenti nelle modalità di erogazione (ad esempio, in termini di efficienza o rapidità), l’aggiunta di nuove funzioni o caratteristiche a servizi esistenti o l’introduzione di servizi completamente nuovi. Il design è una parte integrante dello sviluppo e dell’implementazione di un’innovazione di prodotto. Tuttavia, modifiche del design che non comportano un cambiamento significativo nelle caratteristiche funzionali di un prodotto o nel suo impiego tradizionale non devono intendersi come innovazioni di prodotto. Allo stesso modo adeguamenti di routine o regolari cambiamenti stagionali non possono essere considerati innovazioni di prodotto.

- y. **«Lavoratore Svantaggiato»:** ai sensi dell'art. 2 del RGE e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013, è chiunque soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:
- a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
 - b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
 - c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 - d) aver superato i 50 anni di età;
 - e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
 - f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
 - g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.
- z. **«Lavoratore Molto Svantaggiato»:** ai sensi dell'art. 2 del RGE e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013, è chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
- a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito;
 - b) Lavoratore Svantaggiato privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito.
- aa. **«Lavoratore con Disabilità»:** ai sensi dell'art. 2 del RGE e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013, è chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
- a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale;
 - b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;
- bb. **«Aiuti a Finalità Regionale agli Investimenti»:** ai sensi dell'art. 2 del RGE sono aiuti concessi per un investimento iniziale, come definito al comma 49 del citato art. 2, o per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica, come definito al comma 51 del citato art. 2, nei territori individuati nella Carta degli aiuti e con le intensità ivi previste, così come specificato al punto A.2 del comma 2 dell'art.9 del presente Avviso.
- cc. **«Ricerca Industriale»:** ai sensi dell'art. 2 del RGE è la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.
- dd. **«Sviluppo Sperimentale»:** ai sensi dell'art. 2 del RGE è l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

- ee. **«Personale Altamente Qualificato»:** ai sensi dell'art. 2 del RGE sono membri del personale con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato. Per istruzione terziaria si intendono i corsi di studio cui si può accedere dopo la conclusione di un corso di scuola secondaria di secondo grado; può essere di tipo universitario (corsi di laurea e di diploma) o non universitario (corsi di formazione professionale post-diploma, alta formazione artistica e musicale eccetera).
- ff. **«Servizi di Consulenza in Materia di Innovazione»:** ai sensi dell'art. 2 del RGE comprendono consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati.
- gg. **«Servizi di Sostegno all'Innovazione»:** ai sensi dell'art. 2 del RGE è la fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, test e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti.
- hh. **«Settori Prioritari»:** i settori indicati nel comma 2 dell'art. 6 del presente Avviso, individuati nelle Linee Guida.
- ii. **«Settore Manifatturiero»:** Sezione C – “Attività Manifatturiere” classificazione ATECO 2007.
- jj. **«Artigianato di Produzione»:** Sezione C – “Attività Manifatturiere” classificazione ATECO 2007, a fronte di apposita iscrizione all'Albo degli Artigiani.
- kk. **«Ricettività Alberghiera ed Extra-Alberghiera»:** Sezione I – “Attività dei Servizi di Alloggio e Ristorazione” – ad esclusione dei codici della sezione 56 “Attività dei servizi di ristorazione”.

Articolo 5 – Destinatari e requisiti di ammissibilità

1. I Destinatari delle agevolazioni previste dal presente Avviso sono le MPMI, anche in forma aggregata ma solo se dotata di autonoma personalità giuridica, anche Start-up, che svolgono attività di impresa ai sensi dell'art. 2082 c.c., iscritte alla CCIAA, che abbiano una sede operativa in uno dei 44 Comuni del SLL o che intendano aprirne una a seguito della valutazione positiva del Programma di Investimento presentato e comunque entro la prima richiesta di erogazione, fermo restando quanto previsto nel comma 2 dell'art. 7 del presente Avviso. La disponibilità della sede operativa in uno dei 44 Comuni del SLL deve risultare nel registro delle imprese.
2. Le Imprese Costituende, in caso di concessione dell'agevolazione, dovranno comunicare a Lazio Innova l'avvenuta costituzione dell'impresa e l'iscrizione al registro delle imprese entro i termini previsti dal comma 6 dell'art. 13 del presente Avviso.
3. I Destinatari, ad eccezione delle Imprese Costituende, devono essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda, a pena di esclusione:
 - a) essere MPMI, non in forma aggregata, anche Start-up, non in forma aggregata, come definite rispettivamente nelle lettere c) ed e) del comma 1, art. 4 del presente Avviso;

- b) nel caso di imprese non residenti nel territorio italiano, avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese e disporre di almeno una sede sul territorio interessato dal SLL di Rieti, risultante dal registro delle imprese, al momento della prima richiesta di erogazione, fermo restando quanto previsto nel comma 2 dell'art. 7 del presente Avviso; la disponibilità della sede operativa in uno dei 44 Comuni del SLL deve risultare nel registro delle imprese;
 - c) non risultare Impresa in Difficoltà come definita alla lettera u) del comma 1 dell'art. 4 del presente Avviso;
 - d) non essere sottoposte a procedure concorsuali (quali, ad esempio, il fallimento, l'amministrazione controllata o l'amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa) o a liquidazione, a scioglimento della società, o concordato preventivo senza continuità aziendale o di piano di ristrutturazione dei debiti;
 - e) non trovarsi nelle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti, su richiesta dei propri creditori, di una delle procedure di cui alla precedente lettera d), ai sensi dell'art. 4 paragrafo 3, lettera a) del Reg. (UE) 1407/2013 "de minimis";
 - f) operare nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro e degli obblighi contributivi, in relazione a quanto disposto dall'art. 4 della L.R. 18 settembre 2007, n. 16 e dall'art. 57 della L.R. 28 dicembre 2006, n.27;
 - g) essere in regola con la Disciplina Antiriciclaggio;
 - h) non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della Normativa Antimafia;
 - i) nel caso in cui l'agevolazione sia richiesta secondo il regime di cui al punto A2 del comma 2 dell'art. 9 del presente Avviso (aiuti a finalità regionale), non rientrare tra coloro che nei due anni precedenti abbiano chiuso la stessa o analoga attività nello spazio economico europeo o che abbiano concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento del programma di sviluppo proposto nella zona interessata;
 - j) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione;
 - k) non essere state destinatarie, nei 3 anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni, di provvedimenti con i quali è stata disposta la restituzione totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte dell'impresa;
4. Con riferimento alle Imprese Costituenti i requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti dall'Impresa Beneficiaria alla data di sottoscrizione dell'Atto di Impegno.
 5. Per tutte le altre Imprese Beneficarie i requisiti previsti nel comma 3 devono essere mantenuti alla data di sottoscrizione dell'Atto di Impegno.
 6. La sede operativa sul territorio di uno dei 44 Comuni del SLL di Rieti prevista al comma 1 del presente articolo deve essere mantenuta per tutta la durata del Programma di Investimento e per i successivi 5 anni. I requisiti di cui ai precedenti punti c), f), g), h) del comma 3 del presente articolo devono essere mantenuti per tutta la durata del Programma di Investimento e fino all'erogazione del saldo a pena di decadenza dalle agevolazioni. I requisiti di cui ai punti d) ed e) devono essere mantenuti per i 5 anni successivi.
 7. La regolarità contributiva, attestata tramite DURC, verrà verificata da Lazio Innova al momento della sottoscrizione dell'Atto di Impegno e di ogni singola richiesta di erogazione. Tale verifica determinerà l'accertamento presso le amministrazioni competenti.
 8. Alla data della prima richiesta di erogazione l'Impresa Beneficiaria deve altresì dimostrare di avere un idoneo titolo comprovante la disponibilità della sede operativa in cui è localizzato il Programma di Investimento, ubicata nel territorio del SLL. A titolo esemplificativo, sono considerati titoli idonei: la proprietà, la locazione e il comodato irrevocabile per un periodo non inferiore alla durata del Programma di Investimento aumentata di almeno 5 anni, il preliminare di vendita con immissione immediata del possesso in capo al promissario acquirente. Tali titoli dovranno risultare da contratto

regolarmente registrato a norma di legge. In ogni caso, la sede operativa deve essere localizzata in un immobile la cui destinazione d'uso sia coerente con lo svolgimento di attività di impresa.

9. Ogni impresa può presentare una sola Domanda. Qualora la stessa impresa presenti più Domande relative a Programmi di Investimento diversi, sarà comunque presa in considerazione l'ultima Domanda presentata in ordine di protocollo assegnato automaticamente dal sistema al momento della presentazione del Formulario *on-line*. Saranno automaticamente dichiarate inammissibili alle agevolazioni tutte le Domande presentate precedentemente all'ultima.

Articolo 6 – Settori ammissibili e condizioni di ammissibilità

1. Sono ammissibili all'agevolazione i Destinatari operanti in tutti i settori economici, ad eccezione di quelli esclusi ai sensi dell'art. 1 (Campo di applicazione) del RGE e del Reg. (UE) 1407/2013. Sono inoltre esclusi i settori considerati non etici dalla Regione Lazio, in particolare:
 - a) fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco;
 - b) pornografia, gioco d'azzardo, ricerca sulla clonazione umana;
 - c) attività di puro sviluppo immobiliare;
 - d) attività di natura puramente finanziaria (p. es. attività di trading di strumenti finanziari).
2. Sono considerati Settori Prioritari ai fini dell'attribuzione della quota minima di risorse finanziarie ai sensi del comma 1 dell'art.3, ferme restando le esclusioni di cui al precedente comma 1, i seguenti settori di attività, come definiti nell'art. 4 del presente Avviso:
 - Manifatturiero;
 - Artigianato di Produzione
 - Ricettività alberghiera ed extra alberghiera.
3. I Programmi di Investimento devono essere inequivocabilmente ed in via esclusiva, pena la non ammissibilità della Domanda, rivolti all'ambito applicativo civile e, comunque, non riguardanti i materiali di armamento come definiti dall'art. 2 della Legge del 9 Luglio 1990 n. 185 e ss.mm. e i.i.

Articolo 7 – Programmi di Investimento

1. Sono ammissibili all'agevolazione Programmi di Investimento di importo non inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e inferiore ad Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00).
2. Il Programma di Investimento deve essere realizzato nel territorio di riferimento del SLL di Rieti.
3. Il Programma di Investimento deve essere diretto:
 - a. al rafforzamento della struttura produttiva, al riutilizzo degli impianti produttivi e al rilancio del contesto interessato;
 - b. alla riqualificazione delle produzioni, incentivando gli investimenti volti a migliorare l'efficienza dei processi e l'innovazione dei processi e dei prodotti;
 - c. a sostenere la realizzazione di investimenti e di ricerca e innovazione tecnologica, per un accrescimento e qualificazione del tessuto imprenditoriale e la valorizzazione delle realtà imprenditoriali locali;
 - d. a promuovere lo sviluppo e l'ammodernamento delle imprese artigiane e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
 - e. a favorire la nascita di nuove realtà imprenditoriali;
 - f. ad attrarre imprese interessate ad investire nell'Area di Crisi.

4. Per la realizzazione di tali obiettivi i Soggetti Richiedenti dovranno presentare Programmi di Investimento che rappresentino la strategia del proponente in ordine al processo di reindustrializzazione del contesto dell'Area di Crisi, alla valorizzazione del territorio e dell'occupazione in un'ottica di medio-lungo periodo. Il Programma di Investimento dovrà essere strutturato sulla base dell'apposito Formulario *on-line* secondo la procedura di cui al successivo art. 12 del presente Avviso.
5. La descrizione del Programma di Investimento dovrà:
- rappresentare le caratteristiche distintive dei prodotti/servizi che si intendono produrre a seguito della realizzazione del Programma di Investimento;
 - indicare le eventuali sinergie con altri prodotti/servizi già realizzati dall'impresa proponente;
 - descrivere sinteticamente la/e tecnologia/e che si intendono acquistare e la rilevanza delle stesse nell'ambito del Programma di Investimento;
 - precisare la/e localizzazione/i fisica/che delle attività previste nel Programma di Investimento;
 - definire l'attuale posizionamento competitivo del proponente, eventualmente anche sui mercati internazionali, illustrando, in particolare, l'impatto della realizzazione del Programma di Investimento e dei suoi output attesi sul vantaggio competitivo del proponente.
6. Qualora il Programma di Investimento sia incentrato sulla ricerca e innovazione tecnologica, la descrizione del Programma di Investimento dovrà inoltre:
- rappresentare sinteticamente il Programma di Investimento e le attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale che si intendono realizzare, precisando, tra l'altro, se concerne la realizzazione di nuovi prodotti/servizi, processi produttivi, oppure il radicale miglioramento di prodotti/servizi, processi produttivi esistenti;
 - evidenziare gli obiettivi, relativi, in particolare, al rafforzamento competitivo internazionale dei proponenti ed, eventualmente, della filiera produttiva cui appartengono;
 - descrivere i principali output attesi, le connessioni tra le attività di ricerca previste nel Programma di Investimento e quelle di sviluppo ai fini della industrializzazione e commercializzazione degli output attesi;
 - indicare le eventuali collaborazioni previste ai fini della realizzazione del Programma di Investimento ed i relativi principali soggetti, nazionali o internazionali, coinvolti.
7. Con riferimento alle Start-up la descrizione del Programma di Investimento dovrà inoltre:
- evidenziare la coerenza con l'idea di impresa, la cui dettagliata descrizione dovrà essere inserita nel Formulario *on-line* ad esse dedicato;
 - dare conto dello stato di attuazione dell'idea di impresa;
 - illustrare le competenze possedute agli imprenditori/promotori funzionali alla realizzazione del Programma di Investimento;
 - descrivere il prodotto/servizio che si vuole proporre sul mercato;
 - illustrare le eventuali partnership che si intendono attivare;
 - evidenziare gli ostacoli e le carenze (di natura economica, organizzativa e strutturale) che si frappongono allo sviluppo di impresa, da affrontarsi attraverso il ricorso al contributo regionale.
8. La descrizione del Programma di Investimento dovrà contenere tutti gli elementi utili alla valutazione in base ai criteri indicati nel successivo art. 14 del presente Avviso, inclusi i criteri di premialità.

Articolo 8 – Natura e misura dell'agevolazione

1. L'agevolazione è un contributo a fondo perduto.
2. L'agevolazione è pari al valore del contributo concesso a fronte della realizzazione di un Programma di Investimento ed è commisurata alle spese ritenute ammissibili, in coerenza e nel rispetto di quanto indicato nel presente Avviso.
3. A scelta del Richiedente, l'agevolazione può essere concessa alternativamente, con riferimento all'intero Programma di Investimento:
 - in regime “*de minimis*”: il contributo è calcolato in misura pari al 50% delle spese ammissibili, entro il tetto massimo prevista dal regolamento “*de minimis*”, ed è concedibile solo in caso di capienza con riferimento al plafond disponibile per il Soggetto Richiedente, applicando la definizione di Impresa Unica;
 - ai sensi del Regolamento Generale di Esenzione: il contributo è calcolato con riferimento alle singole tipologie di costo indicate al successivo art. 9, in relazione alla quantificazione dell'intensità dell'aiuto rispetto alle spese ammissibili, in coerenza con quanto previsto dagli specifici regimi di aiuto previsti dal RGE.

Articolo 9 – Spese Ammissibili

1. Sono ammissibili, anche nel caso in cui il Richiedente scelga l'applicazione del regime “*de minimis*”, le spese riconducibili alle seguenti tipologie di costo:
 - A. Investimenti materiali e immateriali
 - B. Servizi reali
 - C. Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
 - D. Innovazione di Prodotto
 - E. Lavoro
2. In relazione ad ogni tipologia di costo si riportano di seguito le spese ammissibili, nonché i riferimenti agli specifici regimi di aiuto previsti dal RGE ai fini della quantificazione dell'intensità di aiuto.

A. Investimenti materiali e immateriali

A.1. Spese ammissibili:

- Terreni e Fabbricati;
- Ammodernamento e adeguamento di immobili strumentali;
- Macchinari, impianti e attrezzature;
- Programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa anche finalizzati al commercio elettronico, alla realizzazione di show-rooms virtuali;
- Brevetti, banche dati, know-how e licenze d'uso (acquisto e registrazione) concernenti nuove tecnologie di processo o di prodotto anche in un'ottica di internazionalizzazione.

A.2. Regimi di aiuto:

- art. 14 del Regolamento generale di esenzione (RGE) “*Aiuti a finalità regionale agli investimenti*”; si precisa che il regime di cui all'art. 14 del RGE è applicabile solo per gli aiuti concessi nelle zone assistite; fra i 44 Comuni del SLL di Rieti rientrano nelle zone assistite, e quindi nell'ambito di applicabilità del regime di cui all'art. 14 del RGE, i seguenti Comuni: Accumoli, Amatrice, Borbona, Cantalice, Cittaducale, Cittareale, Greccio, Leonessa, Micigliano, Posta, Rieti.

L'intensità dell'aiuto è pari al 30% delle spese ammissibili per le Microimprese e Piccole Imprese e del 20% delle spese ammissibili per le Medie Imprese.

- art. 17 del RGE *“Aiuti agli investimenti a favore delle PMI”*.

L'intensità dell'aiuto è pari al 20% delle spese ammissibili per le Microimprese e Piccole Imprese e del 10% delle spese ammissibili per le Medie Imprese.

B. Servizi Reali

B.1. Spese ammissibili:

- Servizi di consulenza che siano diversi da quelli continuativi o periodici e che esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

B.2. Regimi di aiuto:

- art. 18 del RGE *“Aiuti alle PMI per servizi di consulenza”*

L'intensità dell'aiuto è pari al 50% delle spese ammissibili.

C. Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

C.1. Spese ammissibili:

- spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel Programma di Investimento;
- costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il Programma di Investimento. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il Programma di Investimento, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del Programma di Investimento, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
- costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il Programma di Investimento. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del Programma di Investimento, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
- costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del Programma di Investimento;
- altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al Programma di Investimento.

C.2. Regimi di aiuto:

- art. 25 del RGE *“Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo”*.

L'intensità dell'aiuto per la Ricerca Industriale è pari al 70% delle spese ammissibili per le Microimprese e Piccole Imprese e del 60% delle spese ammissibili per le Medie Imprese.

L'intensità dell'aiuto per lo Sviluppo Sperimentale è pari al 45% delle spese ammissibili per le Microimprese e Piccole Imprese e del 35% delle spese ammissibili per le Medie Imprese.

Le suddette intensità possono essere elevate di ulteriori 15 punti percentuali, entro il limite massimo di intensità complessiva pari all'80%, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

i) il Programma di Investimento:

- prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte

contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili, o

- prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;
- ii) i risultati del Programma di Investimento sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

D. Innovazione di Prodotto

D.1. Spese ammissibili:

- i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;
- i costi di messa a disposizione di Personale Altamente Qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale;
- i costi per i Servizi di Consulenza in Materia di Innovazione.

D.2. Regimi di aiuto:

- art. 28 del RGE “Aiuti all'innovazione a favore delle PMI”

L'intensità di aiuto è pari al 50 % delle spese ammissibili.

E. Lavoro

Possono essere concessi aiuti esclusivamente in presenza di un incremento netto dell'occupazione (ULA) connesso alla realizzazione del Programma di Investimento ed entro il tetto massimo del 20% del Programma di Investimento ritenuto ammissibile.

E.1. Spese ammissibili:

- nel caso di Lavoratore Svantaggiato: i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali, come definiti all'art. 2 del RGE, durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione;
- nel caso di Lavoratore Molto Svantaggiato o Lavoratore con Disabilità: i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali, come definiti all'art. 2 del RGE, durante un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione;

E.2. Regimi di aiuto:

- art. 32 del RGE “Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali”

L'intensità di aiuto è pari al 50 % delle spese ammissibili.

- art. 33 del RGE “Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali”

L'intensità di aiuto è pari al 75 % delle spese ammissibili.

Articolo 10 – Cumulo delle agevolazioni

- I. Gli aiuti riferiti a spese ammissibili individuabili ed esentati ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 possono essere cumulati:
- a. con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diverse spese ammissibili individuabili.

- b. con altri aiuti di Stato, in relazione alle stesse spese ammissibili, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo dell'aiuto più elevato in base alle percentuali fissate dal Reg. (UE) 651/2014 per la specifica tipologia di costo.
2. Gli aiuti di Stato concessi in applicazione al Reg. (UE) 651/2014 non possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta ad un'intensità d'aiuto superiore ai livelli stabiliti dai singoli regimi di aiuto di cui al capo III del Reg. (UE) 651/2014.
3. L'importo complessivo degli aiuti concessi a un'Impresa Unica in applicazione del Reg. (UE) 1407/2013 ("de minimis") non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. In caso di imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi tale importo si riduce a 100.000,00 euro

Articolo 11 – Disposizioni generali relative alle spese ammissibili

1. Le spese relative all'acquisizione di beni e servizi sono ammissibili al netto di IVA e di altre imposte e tasse.
2. Sono ammissibili a contributo solo le spese sostenute a partire dal giorno successivo alla data di compilazione del Formulario *on-line* con l'ottenimento del numero di protocollo. In caso di Imprese Costituenti, sono ammissibili a contributo solo le spese sostenute dopo la data di costituzione dell'impresa.
3. L'importo del contributo ammissibile per ciascuna tipologia di costo è commisurato all'importo del Programma di Investimento approvato in sede di concessione del contributo, con riferimento alle relative spese ritenute ammissibili. Eventuali variazioni in aumento del costo complessivo dell'intervento non determinano in nessun caso un incremento dell'ammontare del contributo ammissibile.
4. Qualora il Programma di Investimento ammissibile risulti inferiore alla soglia minima prevista al comma 1 dell'art. 7 del presente Avviso, a seguito dell'inammissibilità delle spese determinate da Lazio Innova in sede istruttoria di valutazione, il Programma di Investimento sarà valutato "non ammissibile".
5. L'ammontare del contributo concesso è rideterminato al momento dell'ultima erogazione a saldo ai fini del rispetto delle intensità massime concesse, sulla base delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute.
6. Ai fini degli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 16 del presente Avviso, tutte le spese devono:
 - essere espressamente e strettamente attinenti al Programma di Investimento ammesso ai sensi del presente Avviso;
 - essere riconducibili al Programma di Investimento realizzato nella/e sede/i operativa/e localizzata/e nei 44 Comuni del SLL di Rieti;
 - derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Programma di Investimento, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
 - essere state effettivamente sostenute e giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 - essere in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale;
 - essere registrate e chiaramente identificabili con un sistema di contabilità separata o con adeguata codifica contabile (contenente data dell'operazione, natura ed estremi dei giustificativi, modalità di pagamento) che consenta di distinguerle da altre operazioni contabili, ferme restando le norme contabili nazionali;

- essere pagate in modo conforme alla normativa che stabilisce gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 217 del 2010); nello specifico, mediante:
 - a) Bonifico bancario;
 - b) Ricevuta Bancaria (RiBa);
 - c) Assegno circolare non trasferibile;
 - d) Bollettino postale (tramite conto corrente postale);
 - e) Vaglia postale (tramite conto corrente postale).

Le spese rendicontate sostenute con qualsiasi altra forma di pagamento diversa da quelle indicate non saranno considerate ammissibili;

- essere comunque conformi a quanto stabilito nel presente Avviso.

7. Inoltre, le spese devono essere sostenute a prezzi di mercato.

8. Non sono comunque ammissibili gli acquisti di servizi da fornitori/impese:

- che abbiano tra i loro soci o titolari o amministratori:
 - l'amministratore, il titolare o socio del Richiedente;
 - coniuge, parente o affine (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado del titolare/legale rappresentante del Richiedente;
- che si trovino nei confronti del Richiedente, nelle condizioni di cui all'art. 2359 del Codice Civile ovvero siano entrambi partecipati, per almeno il 25%, da un medesimo altro soggetto o abbiano la maggioranza degli organi amministrativi composti dai medesimi membri.
- che si trovino nei confronti del Richiedente, nelle condizioni, di cui all'art. 2 comma 2 del Regolamento (UE) 1407/2013.

In caso di Impresa Costituenda, il rispetto delle previsioni di cui al presente comma sarà accertato in sede di valutazione della Domanda con riferimento al Promotore, in quanto applicabile, e successivamente, in sede di verifica delle spese sostenute ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, con riferimento all'impresa costituita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del presente Avviso.

Articolo 12 – Modalità di presentazione della Domanda

1. Le richieste di accesso all'agevolazione possono essere presentate esclusivamente per via telematica compilando il Formulario disponibile *on-line* sul sito www.lazioinnova.it, nella pagina dedicata al "Progetto di riconversione e riqualificazione industriale del Sistema del lavoro di Rieti – Programmi di investimento, ricerca e innovazione tecnologica finalizzata alle Micro, Piccole e Medie Imprese" e seguendo la procedura di seguito indicata.
2. Lo sportello telematico per la compilazione del Formulario *on-line* sarà aperto a partire dalle ore 12.00 del 13 gennaio 2016 e fino alle ore 18.00 del 12 febbraio 2016.
3. Al termine della compilazione del Formulario *on-line* verrà assegnato un numero di protocollo automatico e generato dal sistema un file contenente la Domanda ed un file per ognuno degli Allegati alla Domanda.
4. Il Dossier di Richiesta, comprendente la Domanda e gli Allegati alla Domanda deve essere inviato a Lazio Innova entro 10 giorni dalla data di assegnazione del protocollo conseguente alla compilazione del Formulario *on-line* seguendo la procedura descritta nei successivi commi da 5 a 8, ovvero, alternativamente secondo la procedura descritta al comma 9.

5. La Domanda, bollata come indicato nel comma successivo, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Richiedente o da persona con poteri equipollenti e corredata da copia fotostatica del documento del firmatario in corso di validità, anch'essa firmata digitalmente.
6. Alla Domanda deve essere apposta una marca da bollo di euro 16,00, con le modalità di seguito descritte a dimostrazione dell'avvenuta apposizione della stessa:
 - a) indicare sul modulo il numero identificativo riportato sulla marca da bollo utilizzata;
 - b) stampare il modulo compilato;
 - c) incollare la marca sul modulo stampato, in corrispondenza dell'immagine presente sul fac simile;
 - d) annullare la marca da bollo;
 - e) effettuare la scansione in PDF del modulo con la marca da bollo;
 - f) firmare il PDF ottenuto con firma digitale ed inviarlo a mezzo PEC.Il Richiedente deve conservare l'originale del modulo a dimostrazione dell'avvenuto utilizzo ed annullamento della marca da bollo.
7. Gli Allegati alla Domanda devono essere anch'essi firmati digitalmente dal legale rappresentante del Richiedente o da persona con poteri equipollenti e corredati ove richiesto da copia fotostatica del documento del firmatario in corso di validità, anch'essa firmata digitalmente.
8. Il Richiedente deve inviare a mezzo PEC all'indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it il Dossier di Richiesta, comprendente la Domanda e gli Allegati alla Domanda predisposti e corredati come indicato nei precedenti commi 4 e 5 del presente articolo, indicando nell'oggetto del messaggio la seguente dicitura "AP Rieti – Programmi di investimento, ricerca e innovazione tecnologica finalizzata alle Micro, Piccole e Medie Imprese – Domanda di contributo prot. n.", riportando il numero di protocollo assegnato automaticamente.
9. Alternativamente alla presentazione della domanda sottoscritta digitalmente il Richiedente potrà stampare i file generati dal sistema al termine della compilazione del Formulario *on-line* e predisporre il Dossier di Richiesta in forma cartacea da inviare a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo "Lazio Innova – Via dell'Amba Aradam, 9 – 00184 – Roma" indicando sulla busta, in chiaro, la seguente dicitura "AP Rieti – Programmi di investimento, ricerca e innovazione tecnologica finalizzata alle Micro, Piccole e Medie Imprese – Domanda di contributo prot. n.", riportando il numero di protocollo assegnato automaticamente. Il Dossier di Richiesta dovrà contenere la Domanda, dotata di marca da bollo da Euro 16.00, sottoscritta dal Richiedente e corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario in corso di validità firmata in originale, e gli Allegati alla Domanda, anch'essi sottoscritti dal Richiedente e corredati, ove richiesto, da copia fotostatica del documento di identità del firmatario in corso di validità firmata in originale.
10. Il mancato invio del Dossier di Richiesta, nella forma indicata nei commi precedenti ed entro i termini suddetti, comporta automaticamente l'inammissibilità della Domanda presentata per via telematica.
11. Non saranno ritenute ammissibili le Domande presentate in modo difforme, prive di firma o firmate da soggetto diverso dal rappresentante legale non dotato di apposita procura, riportanti erronea o parziale presentazione dei dati e dei documenti richiesti, inviate prima od oltre i termini di presentazione previsti dal presente Avviso, che presentino correzioni non espressamente confermate e sottoscritte. Ogni altro caso di difformità sostanziale inerente le domande e/o la documentazione presentata a corredo delle stesse costituirà motivo di esclusione.
12. Lazio Innova provvede allo svolgimento delle procedure per la verifica di ammissibilità secondo quanto previsto al successivo art. 13 del presente Avviso.
13. Presentando la Domanda, i Richiedenti riconoscono e accettano pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Avviso.
14. Il Richiedente, a pena di decadenza, assume l'impegno di comunicare tempestivamente a Lazio Innova gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso in cui, tra la data di presentazione della Domanda e la data di pubblicazione degli elenchi di cui al successivo art. 13 del presente Avviso, siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiarazioni.

Articolo 13 – Procedura di selezione e valutazione delle Domande e concessione dell'agevolazione

1. La selezione delle Domande si attua attraverso una procedura valutativa a graduatoria a cui provvede un Nucleo di Valutazione costituito con decreto direttoriale composto da tre membri, due dei quali designati dalla Direzione regionale competente ed uno designato da Lazio Innova.
2. Lazio Innova verifica l'ammissibilità formale e sottopone al Nucleo di Valutazione, di cui al comma precedente, le Domande ritenute formalmente ammissibili, al fine di permettere allo stesso l'attribuzione dei punteggi in base ai criteri di valutazione ed agli elementi di premialità, di cui al successivo art. 14 del presente Avviso, e di stilare la relativa graduatoria. La posizione in graduatoria determina la finanziabilità delle richieste in relazione alle risorse disponibili, fermo restando quanto previsto in relazione ai Settori Prioritari.
3. Per le Domande ritenute non ammissibili, Lazio Innova provvederà a comunicare ai Soggetti Richiedenti i motivi di esclusione secondo le procedure di cui all'art. 10 bis della legge 241/90.
4. Lazio Innova trasmette alla Direzione regionale competente:
 - a. L'elenco che rappresenta la graduatoria, con evidenza delle domande finanziabili e, a seguire, di quelle non finanziabili per insufficienza di risorse; queste ultime possono divenire finanziabili a seguito di scorrimento della graduatoria ovvero al rifinanziamento della linea di intervento attuata mediante il presente Avviso, anche a seguito di rimodulazione interna rispetto alla linea di intervento "Voucher per l'accesso alla garanzia". Qualora una Impresa Costituenda risulti fra i soggetti ammissibili e finanziabili, la concessione dell'agevolazione sarà sospesa in attesa della costituzione dell'Impresa Beneficiaria, nei termini di cui al successivo comma 6.
 - b. L'elenco delle domande non ammissibili
5. La Direzione regionale competente, assunto il provvedimento di concessione dei contributi mediante approvazione della graduatoria, provvede alla pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).
6. Qualora una Impresa Costituenda risulti fra i soggetti ammissibili e finanziabili, il Soggetto Promotore deve comunicare a Lazio Innova l'avvenuta costituzione dell'impresa e il numero di iscrizione della stessa al registro delle imprese entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ammissione all'agevolazione a mezzo raccomandata A/R. In caso di mancato rispetto di tale termine, la Domanda si intenderà rinunciata.
7. Lazio Innova entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di concessione dei contributi di cui al comma 5 del presente articolo, invia alle Imprese Beneficarie, a mezzo PEC, la lettera di invito a sottoscrivere l'Atto di Impegno, cui è allegato il testo dell'Atto di Impegno stesso. In caso di Imprese Costituende tale termine decorre dalla comunicazione da parte dell'impresa dell'avvenuta costituzione e iscrizione nel registro delle imprese.
8. Qualora l'Impresa Beneficiaria non sottoscriva l'Atto di Impegno con la modalità indicata nella lettera inviata da Lazio Innova nei 30 giorni successivi alla ricezione della stessa, allegando quanto in essa richiesto, sarà considerata rinunciataria e Lazio Innova, attesa la decadenza dell'Impresa Beneficiaria dall'agevolazione, intenderà risolti di diritto gli impegni ed i rapporti già assunti, dandone comunicazione alla competente Direzione Regionale. Per il rispetto dei termini indicati nel presente articolo farà fede la data di invio a mezzo PEC della lettera di invito a sottoscrivere l'Atto di Impegno.
9. I Soggetti Richiedenti, le cui Domande non siano state ammesse all'agevolazione con provvedimento regionale, dispongono di 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di esclusione sul BURL per proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e di 120 per proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Articolo 14 – Criteri di valutazione e formazione della graduatoria

1. La valutazione di merito volta a verificare la coerenza del Programma di Investimento presentato con l'Accordo di Programma, nonché la sua corrispondenza alle finalità del presente Avviso, la sua fattibilità e la sua sostenibilità tecnico-economica, verrà effettuata dal Nucleo di Valutazione esprimendo un giudizio, da 1 a 10, relativo a ciascuno dei criteri inerenti le caratteristiche qualitative, indicati nel comma 2 del presente articolo.
2. Ai fini della formazione della graduatoria, per ognuno dei criteri di cui alle lettere da a) ad f) del presente comma è calcolato un punteggio, che è frutto della ponderazione, secondo i pesi indicati, dei giudizi di merito espressi dal Nucleo di Valutazione sulla base delle informazioni e dei dati forniti dai Soggetti Richiedenti:
 - a) coerenza con l'Accordo di Programma: peso 2 (punteggio massimo ottenibile = 20);
 - b) validità economico-finanziaria dell'investimento proposto: peso 2 (punteggio massimo ottenibile = 20);
 - c) capacità tecnico-economica dell'impresa: peso 1,5 (punteggio massimo ottenibile = 15);
 - d) organicità, coerenza e congruità delle attività progettuali; coerenza delle voci di spesa con programma di investimento peso 1,5 (punteggio massimo ottenibile = 15);
 - e) adeguatezza delle metodologie, delle dotazioni infrastrutturali, delle competenze dell'impresa: peso 1,5 (punteggio massimo ottenibile = 15);
 - f) Identificabilità dei prodotti/servizi e/o delle tecnologie proposti e grado di evidenza del loro potenziale innovativo: peso 1,5 (punteggio massimo ottenibile = 15).
3. Alle Start-up viene attribuito di diritto un punteggio aggiuntivo di 10 punti.
4. Per superare positivamente la valutazione di merito ed essere inserito in graduatoria il Programma di Investimento deve rispettare congiuntamente tutti i seguenti requisiti:
 - i. aver ottenuto un punteggio minimo di 12 punti in relazione al criterio "Coerenza con l'Accordo di Programma" di cui alla lettera a) del precedente comma 1;
 - ii. aver ottenuto un punteggio minimo di 12 punti in relazione al criterio "Validità economico-finanziaria dell'investimento" di cui alla lettera b) del precedente comma 1;
 - iii. aver ottenuto una valutazione complessiva uguale o maggiore di 60 punti, calcolati quale somma dei punteggi relativi ai criteri di cui alle lettere da a) a f) del precedente comma 2 e della eventuale maggiorazione spettante alle Start-up ai sensi del comma 3.
5. Ai fini della definizione della posizione in graduatoria, il punteggio di merito complessivamente ottenuto quale somma dei punteggi relativi ai criteri di cui alle lettere da a) a f) del precedente comma 1 e della eventuale maggiorazione spettante alle Start-up ai sensi del comma 3, viene incrementato dal punteggio di premialità articolato in 2 criteri generali e 3 criteri specifici per le tre macro categorie indicate nel successivo comma 7. Per ogni criterio verrà assegnato 1 punto aggiuntivo. L'incremento di punteggio massimo ottenibile per effetto della premialità è di 5 punti.
6. I criteri generali di premialità sono:
 - Incremento dell'occupazione connessa al Programma di Investimento, con presenza fra i nuovi occupati di soggetti disoccupati da almeno 6 mesi (1 punto);
 - Incremento dell'occupazione connessa al Programma di Investimento, con presenza fra i nuovi occupati di soggetti precedentemente occupati in un'impresa ricadente nel SLL di Rieti (1 punto).
7. I criteri specifici di premialità, relativi alle macro categorie, sono indicati di seguito:
 - Per le imprese che operano nei settori Industria e Artigianato, con conseguente possibilità di ottenere al massimo di 3 punti di premialità:
 - Progetti di tutela e innovazione in campo ambientale (1 punto)

- Progetti che scaturiscono da programmi di ricerca, sviluppo e innovazione aventi ricadute sul territorio (1 punto)
- Presenza nel programma di spese per ricerca, sviluppo e innovazione ovvero di investimenti materiali/immateriali con contenuto innovativo (almeno il 20% del valore del programma di investimento ritenuto ammissibile) (1 punto)
- Per le imprese che operano nel settore Turismo, con conseguente possibilità di ottenere al massimo di 3 punti di premialità:
 - Inserimento della struttura ricettiva all'interno di un circuito (1 punto)
 - Offerta di pacchetti organizzativi integrati (1 punto)
 - Valorizzazione di produzioni locali (1 punto)
- Per le imprese che operano nel settore Servizi, con conseguente possibilità di ottenere al massimo di 3 punti di premialità:
 - Capacità del servizio di rispondere a bisogni identificativi del territorio (1 punto)
 - Contenuto di innovatività del servizio offerto (1 punto)
 - Grado di integrazione con le TIC (1 punto)

Articolo 15 – Modalità di realizzazione del Programma di investimento

1. Le Imprese Beneficiarie devono attenersi puntualmente al Programma di investimento.
2. Tutte le spese oggetto dell'agevolazione devono essere sostenute successivamente alla data di invio del Formulario *on-line* e, nel caso delle Imprese Costituenti, dalla data di costituzione dell'impresa stessa.
3. Le spese devono essere sostenute e pagate entro il termine di 24 mesi dal perfezionamento dell'Atto di impegno e rendicontate entro i 2 mesi successivi.
4. La Regione si riserva il diritto di dare massima visibilità ai risultati dei progetti e può richiedere in qualsiasi momento di partecipare alle iniziative programmate dalle Imprese Beneficiarie.

Articolo 16 – Erogazione dell'agevolazione

1. L'erogazione dell'agevolazione è subordinata alla sottoscrizione dell'Atto di Impegno ed alla realizzazione del Programma di Investimento ed avviene secondo le modalità di seguito indicate.
2. L'Impresa Beneficiaria può richiedere una prima erogazione a titolo di anticipazione per un importo non superiore al 50% dell'agevolazione concessa, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria, a prima richiesta e con espressa esclusione del beneficio di preventiva escussione dell'obbligato principale, a copertura dell'importo richiesto, maggiorato del 10% a titolo di interessi e spese legali.
3. L'Impresa Beneficiaria può presentare una richiesta di erogazione a fronte di uno Stato Avanzamento Lavori (SAL) relativo a spese sostenute per un importo pari ad almeno il 50% del valore complessivo del Programma di Investimento ammesso. Qualora l'Impresa Beneficiaria abbia ottenuto un'anticipazione, nel presentare la richiesta di erogazione a SAL può indicare se intende computare tutto o parte dell'importo spettante a fronte del SAL a riduzione o a completa liberazione della garanzia fideiussoria presentata in sede di anticipazione. Alla richiesta di erogazione a SAL dovranno essere allegati i documenti di cui ai successivi commi. Qualora per effetto delle verifiche effettuate le spese riconosciute risultassero inferiori al 50% del valore complessivo del Programma di Investimento ammesso, la richiesta di erogazione a SAL non sarà ritenuta valida né ai fini dell'erogazione a SAL né ai fini della riduzione del valore della fideiussione. Qualora la somma dell'importo eventualmente erogato a titolo di anticipazione e di quello spettante sulle spese rendicontate a SAL e riconosciute risultasse superiore al contributo

concesso, l'eccedenza sarà comunque attribuita a parziale liberazione della fideiussione.

4. A completamento del Programma di Investimento, entro i termini indicati al successivo comma 5, l'Impresa Beneficiaria presenta richiesta di erogazione a saldo. Alla richiesta dovranno essere allegati i documenti di cui ai successivi commi. Qualora l'Impresa Beneficiaria abbia ottenuto erogazioni a titolo di anticipazione o a fronte di SAL, dall'importo del contributo spettante a fronte delle spese complessivamente rendicontate sarà decurtato quanto già erogato. Resta fermo che in caso di parziale realizzazione del Programma di Investimento e conseguente rendicontazione di spesa inferiore a quanto complessivamente ammesso, deve risultare comunque rispettato l'importo minimo previsto nel comma 1 dell'art. 7 del presente Avviso e rispettata la condizione che l'investimento complessivamente realizzato costituisca un intervento organico e funzionale e coerente con le previsioni dell'Avviso, a pena di decadenza dall'agevolazione.
5. L'Impresa Beneficiaria decade dal diritto all'agevolazione concessa nel caso in cui la richiesta di erogazione del saldo non sia spedita a Lazio Innova entro 2 mesi dalla data ultima di realizzazione dell'investimento ai sensi del comma 3 dell'art. 15 del presente Avviso e comunque entro e non oltre 26 mesi a decorrere dal perfezionamento dell'Atto di Impegno.
6. Lazio Innova, entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di erogazione corredata della documentazione di spesa concernente il SAL o il saldo del Programma di Investimento ammesso, effettuate le valutazioni previste, dispone l'erogazione del contributo spettante sulle spese riconosciute.
7. L'erogazione del contributo è subordinata all'avvenuto pagamento delle spese rendicontate.
8. Il contributo è soggetto a riduzione nel caso di non regolare completamento del Programma di Investimento rispetto a quanto previsto ed approvato, ovvero nei casi di non conformità parziale della documentazione di spesa presentata, sempre che l'investimento così variato costituisca comunque un intervento organico e funzionale, coerente con le previsioni dell'Avviso.
9. L'Impresa Beneficiaria potrà operare unicamente piccole variazioni compensative, nel limite del 15% dell'importo complessivamente ammesso a contributo, tra le singole tipologie di intervento approvate. Per qualsiasi ulteriore variazione ai progetti approvati l'Impresa Beneficiaria dovrà richiedere l'autorizzazione scritta a Lazio Innova attraverso istanza motivata presentata dal proprio legale rappresentante. Il contributo erogabile non potrà comunque essere superiore a quello riconosciuto in sede di concessione dell'agevolazione.
10. La richiesta di erogazione, deve essere redatta utilizzando la specifica modulistica predisposta da Lazio Innova e dovrà essere corredata da:
 - a) relazione sullo stato dell'arte del Programma di Investimento e sugli obiettivi raggiunti, sottoscritta dal Legale Rappresentante;
 - b) certificazione del Presidente del Collegio Sindacale (ovvero, in mancanza del collegio medesimo, del Revisore Legale iscritto all'Albo Ufficiale prescelto dalla Società beneficiaria dell'agevolazione) attestante la regolarità e la conformità alla normativa della documentazione, allegando a questa fotocopia del documento di identità in corso di validità del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore Legale;
 - c) prospetto riepilogativo delle spese, avente valore di autocertificazione (art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28/12/2000), incluso nella certificazione stessa, con timbro della Società beneficiaria dell'agevolazione e firma del relativo Legale Rappresentante e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore Legale che rilascia la certificazione¹;
 - d) autocertificazione del Legale Rappresentante relativa al costo orario e al periodo di utilizzo di propri dipendenti nel periodo di realizzazione del Programma di Investimento, nel caso di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale.
11. Tutti i titoli di spesa indicati nei documenti di cui ai precedenti punti b) e c) del precedente comma, ai fini delle verifiche di cui al successivo comma 12 del presente articolo dovranno contenere la seguente dicitura: "servizi/investimenti prestati/acquisiti nell'ambito del Progetto realizzato con il contributo della

¹ In assenza del timbro del Revisore Contabile, andrà allegata la fotocopia del documento d'identità, corredata degli estremi di iscrizione al Registro dei revisori contabili.

Regione Lazio e contraddistinto dal protocollo n°.....;” nonché il CUP che verrà fornito da Lazio Innova.

12. I documenti relativi alla realizzazione del Programma di Investimento dovranno essere comunque tenuti a disposizione per tutta la durata del Programma stesso e per i 5 anni successivi, e saranno verificati in sede di eventuale sopralluogo per la verifica tecnica e amministrativa del Programma di Investimento presentato, da parte dell'incaricato di Lazio Innova; detti documenti dovranno essere resi disponibili in copia conforme all'originale su richiesta di Lazio Innova.
13. Nel caso di documentazione incompleta Lazio Innova provvede a richiedere le necessarie integrazioni, che dovranno essere fornite dall'Impresa Beneficiaria nei 30 giorni successivi alla richiesta.
14. Le Imprese Beneficarie sono tenute a comunicare tempestivamente a Lazio Innova l'eventuale rinuncia, totale o parziale, alla realizzazione del Programma di Investimento.

Articolo 17 – Decadenza e recupero del contributo.

1. L'agevolazione concessa è soggetta a decadenza nei seguenti casi:
 - a) agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
 - b) esito negativo delle verifiche effettuate ai sensi della Normativa Antimafia (Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii.);
 - c) mancanza o venir meno dei requisiti al momento della sottoscrizione dell'Atto di Impegno, ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del presente Avviso
 - d) mancata sottoscrizione dello stesso nei termini ai sensi del comma 8 dell'art. 13;
 - e) venir meno dei requisiti di ammissibilità all'agevolazione di cui al comma 6 dell'art. 5 nel periodo di realizzazione del Programma di Investimento;
 - f) cessazione dell'attività dell'Impresa Beneficiaria entro 5 anni dalla conclusione del Programma di Investimento;
 - g) avvio di procedure concorsuali (fatto salvo quanto disposto dall'art. 186bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 - *Legge fallimentare*), scioglimento della società, liquidazione, amministrazione controllata o amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o piano di ristrutturazione dei debiti;
 - h) sostanziale difformità, nel contenuto o nei risultati conseguiti, del Programma di Investimento realizzato rispetto a quello ammesso, se la modifica non è stata preventivamente autorizzata e comunque se il Programma di Investimento realizzato non risulta organico e funzionale, nonché qualora le spese riconosciute risultino complessivamente inferiori all'importo minimo previsto nel comma 1 dell'art.7 del presente Avviso;
 - i) mancata realizzazione del Programma di Investimento nei tempi stabiliti;
 - j) parziale realizzazione del Programma di Investimento, se le spese sostenute e riconosciute sono inferiori al 60% delle spese ritenute ammissibili in fase istruttoria senza che vi sia stata la preventiva comunicazione a Lazio Innova e un'esplicita autorizzazione formale da parte della stessa; tale autorizzazione potrà essere concessa solo ed esclusivamente in caso di giustificati motivi oggettivi;
 - k) inadempimenti delle imprese beneficiarie rispetto agli obblighi previsti nel presente Avviso, nell'Atto di Impegno ed in tutta la documentazione prodotta in allegato alla Domanda;
 - l) gravi irregolarità risultanti a seguito di verifiche e controlli eseguiti.
2. Nei casi indicati al comma 1 del presente articolo si avrà la dichiarazione di decadenza dall'agevolazione con conseguente restituzione di una somma pari all'importo del contributo eventualmente già erogato,

maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale per il periodo intercorrente fra la data di erogazione e quella di dichiarazione di decadenza.

3. L'agevolazione è soggetta a dichiarazione di decadenza parziale, con modalità di restituzione analoghe a quelle del comma precedente, nel caso in cui l'investimento è parzialmente realizzato nella misura uguale o superiore al 60%, ovvero in misura inferiore al 60% purché vi sia stata la preventiva comunicazione a Lazio Innova e un'esplicita autorizzazione formale da parte della stessa; tale autorizzazione potrà essere concessa solo ed esclusivamente in caso di giustificati motivi oggettivi. Resta ferma la condizione che l'investimento complessivamente realizzato costituisca un intervento organico e funzionale e coerente con le previsioni dell'Avviso.
4. Eventuali ritardi nella restituzione di quanto dovuto comporteranno l'applicazione di interessi di mora nella misura degli interessi legali maggiorati di 100 punti base.
5. Al verificarsi di una o più cause di decadenza, Lazio Innova, esperite le procedure di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 241/90, trasmette alla Regione Lazio la proposta per l'assunzione del provvedimento definitivo di dichiarazione di decadenza, e per il recupero delle somme erogate.
6. Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, Lazio Innova e Regione Lazio esperiscono ogni azione nelle sedi opportune.
7. Si verifica rinuncia all'agevolazione concessa nei seguenti casi:
 - a) rinuncia esplicita da parte dell'Impresa Beneficiaria;
 - b) rinuncia tacita, nei seguenti casi:
 - mancata costituzione dell'Impresa Beneficiaria da parte del Soggetto Promotore nei termini previsti dall'art. 13 del presente Avviso;
 - mancata sottoscrizione dell'Atto di Impegno nei termini previsti dall'art. 13 del presente Avviso.
8. Lazio Innova provvede a comunicare alla Regione Lazio il verificarsi di cause di decadenza o rinuncia. In caso di dichiarazione di decadenza parziale ai sensi del comma 2 del presente articolo Lazio Innova provvede a rideterminare l'agevolazione e a darne comunicazione alla Regione Lazio.

Articolo 18 – Controllo e monitoraggio

1. Lazio Innova svolge periodica attività di monitoraggio sullo stato di attuazione dei Programmi di Investimento, anche attraverso sopralluoghi ispettivi.
2. Lazio Innova può visionare in ogni momento anche successivo alla fine del Programma di Investimento, la documentazione originale delle spese sostenute per il Programma di Investimento, che dovrà essere conservata obbligatoriamente dall'Impresa Beneficiaria per 5 anni dalla conclusione del Programma di Investimento.
3. Ulteriori attività di controllo potranno essere svolte direttamente dalla Regione Lazio o dagli organismi incaricati del controllo operanti a livello regionale, nazionale e comunitario.
4. Entro 12 mesi dalla data di chiusura del Programma di Investimento la Regione Lazio e Lazio Innova possono predisporre una valutazione d'impatto sull'utilizzo dei contributi erogati.

Articolo 19 – Diritto di accesso, informativa ai sensi della Legge 241/90, trasparenza e trattamento dei dati personali

1. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i. viene esercitato secondo le modalità e i limiti di cui alla citata legge.
2. Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale di Lazio Innova.

3. La durata del procedimento non può superare i termini previsti dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 123/98.
4. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza.
5. I Soggetti Richiedenti, nel presentare la Domanda accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (codice fiscale e ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta nel caso delle ditte individuali) e dell'importo dell'agevolazione concessa ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.
6. La descrizione sintetica del Programma di Investimento sovvenzionato, richiesta dal summenzionato art. 27 del D.Lgs. 33/2013, riporterà la seguente dicitura: "Contributo a fondo perduto per la promozione di un Programma di investimento, di ricerca e innovazione tecnologica finalizzata delle MPMI ed alla creazione di Start-up".
7. Il titolare del trattamento è Lazio Innova. I dati identificativi del/dei responsabile/i del trattamento, designato/i ai sensi dell'art. 29 del Dlgs n. 196/2003 e s.m.i, sono riportati in un elenco costantemente aggiornato sul sito di Lazio Innova indicato al comma 1 dell'art. 12 del presente Avviso.